



**Camera di Commercio
Taranto**

CITTADELLA DELLE IMPRESE
74100 Taranto - Viale Virgilio n.152
Tel. 099/7783.111 - Fax 099/7783.131
C.F. 80005050739 - P.Iva 00413460734



Registro delle imprese

Raccomandata a/r anticipata via fax

→ **Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Taranto**
Piazza Castello n.6
74100 Taranto
Fax 099/7326612

Albo Consulenti del Lavoro di Taranto
Viale Magna Grecia n.100
74100 Taranto
Fax 099/7360162

Oggetto: Abolizione della tenuta del libro soci per le S.r.l.. Integrazione risultanze del Registro delle imprese con quelle del libro dei soci.

Ai sensi dell'art. 16, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 novembre n.185, convertito con la legge 28 gennaio 2009 n.2 (*G.U. 28 gennaio 2009 n. 22*) **dal 30 marzo 2009:**

- è soppresso l'obbligo della tenuta del libro soci per S.r.l. - anche nella forma consortile;
- le S.r.l. - anche nella forma consortile - non saranno più tenute a depositare l'elenco dei soci entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio d'esercizio.

L'art.16, comma 12-undecies, prevede che, **entro il 30 marzo 2009**, gli amministratori delle S.r.l. sono tenuti a **depositare**, con esenzione da ogni imposta e tassa, **un'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro delle imprese con quelle del libro soci. All'adempimento sono tenute indistintamente tutte le S.r.l. e le S.c.a.r.l..**

La comunicazione effettuata **oltre il 30 marzo 2009** comporterà la perdita del beneficio di esenzione del pagamento delle imposte e tasse dovute, ivi compreso il diritto di segreteria, nonché la previsione della **sanzione** per tardiva presentazione prevista dall'art. 2360 c.c. (pagamento in misura ridotta pari ad euro 412,00 per ciascun amministratore).

Pertanto, a partire dal 30.03.2009, con riguardo alla compagine sociale ed alla titolarità delle quote di S.r.l. la pubblicità resa dal Registro delle imprese sarà produttiva di effetti non solo verso i terzi, ma anche verso la società.

La dichiarazione di riallineamento tra libro soci e Registro delle imprese deve essere predisposta utilizzando esclusivamente la versione Fedra Plus 6.1 (disponibile dal 16.03.2009 sul sito <http://webtelemaco.infocamere.it/>).

Si precisa che il controllo da parte del Registro delle imprese avrà carattere meramente formale e, quindi, ciascun amministratore dovrà farsi carico di verificare con la massima attenzione la corrispondenza tra il libro dei soci e la dichiarazione di allineamento dei dati del Registro delle imprese. A tal fine si invitano gli amministratori ed i professionisti ad effettuare un controllo tra le risultanze del libro dei soci ed i dati presenti nella visura assetti proprietari.

Infine, si informa che sul sito della Camera di commercio di Taranto (<http://www.camcomtaranto.com>) sono disponibili le informazioni e la guida operativa relativa all'adempimento in oggetto.

Distinti saluti.

Il Conservatore
(dr. Nicola De Benedictis)



Camera di Commercio
Taranto



CITTADELLA DELLE IMPRESE
74100 Taranto - Viale Virgilio n.152
Tel. 099/7783.111 - Fax 099/7783.131
C.F. 80005050739 - P.Iva 00413460734

Registro delle imprese

Raccomandata a/r anticipata via fax

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Taranto
Piazza Castello n.6
74100 Taranto
Fax 099/7326612

→ Albo Consulenti del Lavoro di Taranto
Viale Magna Grecia n.100
74100 Taranto
Fax 099/7360162

Oggetto: Abolizione della tenuta del libro soci per le S.r.l.. Integrazione risultanze del Registro delle imprese con quelle del libro dei soci.

Ai sensi dell'art. 16, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 novembre n.185, convertito con la legge 28 gennaio 2009 n.2 (*G.U. 28 gennaio 2009 n. 22*) **dal 30 marzo 2009:**

- è soppresso l'obbligo della tenuta del libro soci per S.r.l. - anche nella forma consortile;
- le S.r.l. - anche nella forma consortile - non saranno più tenute a depositare l'elenco dei soci entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio d'esercizio.

L'art.16, comma 12-undecies, prevede che, **entro il 30 marzo 2009**, gli amministratori delle S.r.l. sono tenuti a **depositare**, con esenzione da ogni imposta e tassa, **un'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro delle imprese con quelle del libro soci. All'adempimento sono tenute indistintamente tutte le S.r.l. e le S.c.a.r.l.**

La comunicazione effettuata **oltre il 30 marzo 2009** comporterà la perdita del beneficio di esenzione del pagamento delle imposte e tasse dovute, ivi compreso il diritto di segreteria, nonché la previsione della **sanzione** per tardiva presentazione prevista dall'art. 2360 c.c. (pagamento in misura ridotta pari ad euro 412,00 per ciascun amministratore).

Pertanto, a partire dal 30.03.2009, con riguardo alla compagine sociale ed alla titolarità delle quote di S.r.l. la pubblicità resa dal Registro delle imprese sarà produttiva di effetti non solo verso i terzi, ma anche verso la società.

La dichiarazione di riallineamento tra libro soci e Registro delle imprese deve essere predisposta utilizzando esclusivamente la versione Fedra Plus 6.1 (disponibile dal 16.03.2009 sul sito <http://webtelemaco.infocamere.it/>).

Si precisa che il controllo da parte del Registro delle imprese avrà carattere meramente formale e, quindi, ciascun amministratore dovrà farsi carico di verificare con la massima attenzione la corrispondenza tra il libro dei soci e la dichiarazione di allineamento dei dati del Registro delle imprese. A tal fine si invitano gli amministratori ed i professionisti ad effettuare un controllo tra le risultanze del libro dei soci ed i dati presenti nella visura assetti proprietari.

Infine, si informa che sul sito della Camera di commercio di Taranto (<http://www.camcomtaranto.com>) sono disponibili le informazioni e la guida operativa relativa all'adempimento in oggetto.

Distinti saluti.

Il Conservatore
(dr. Nicola De Benedictis)